



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

**Il Presidente**

Entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 il D.M. 27/12/2024 nr. 206, pubblicato su G.U. nr. 304 del 30/12/2024, con cui sono state adottate le modifiche regolamentari al decreto 29/12/2023 nr. 217 in materia di processo penale telematico, con decreti nr. 32 del 7/1 e nr. 298 del 31/1/2025 questa Presidenza ha accertato e attestato il malfunzionamento dell'applicativo APP 2.0 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 175 bis, comma 4°, c.p.p.

Ha, quindi, autorizzato i magistrati e il personale amministrativo delle Sezioni GIP-GUP e dibattimento a redigere atti e documenti anche in forma di documento analogico e a depositarli anche con modalità non telematiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario), fino alla data del 31 gennaio 2025 prima e fino al 31/3/2025 poi, nei seguenti procedimenti: udienza preliminare; applicazione della pena su richiesta delle parti; decreto penale di condanna; sospensione del procedimento con messa alla prova; udienza predibattimentale; udienza dibattimentale.

Ha, poi, incaricato il Mag.Rif. dr. V. Testi di redigere nell'imminenza delle predette scadenze una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dei risultati dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, le criticità riscontrate e lo stato di digitalizzazione del settore penale.

In vista della scadenza del provvedimento di proroga (e della data del 1° aprile 2025, a decorrere dalla quale diviene obbligatorio il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie anche nel giudizio abbreviato, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato), il 28/3 u.s. il dr. Testi ha riferito che i malfunzionamenti segnalati nella precedente relazione sono stati risolti.

Permangono, tuttavia, le problematiche connesse alla lentezza e alla fluidità dell'applicativo e all'impossibilità del suo utilizzo in occasione degli aggiornamenti programmati, spesso eseguiti in orari in cui i magistrati e il personale di cancelleria sono impegnati in attività di udienza o d'ufficio con inevitabili e intuibili ripercussioni sulle attività da svolgere.

Nessuna specifica criticità è stata segnalata a dibattimento.

Quanto alla Sezione GIP-GUP, non risultano ancora inserite alcune tipologie di verbali (applicazione pena su richiesta delle parti, rito abbreviato e sospensione del

procedimento con messa alla prova) sicché le bozze dei verbali vengono salvate su supporti esterni (pen-drive), completati in udienza e poi caricati dall'esterno.

Le problematiche relative ai procedimenti di sospensione con messa alla prova, segnalate nella precedente relazione, dovrebbero essere state risolte con l'aggiornamento dell'applicativo eseguito tra il 20 e il 21 marzo 2025; dopo tale aggiornamento non sono state celebrate dai magistrati della Sezione GIP-GUP udienze in cui era prevista la trattazione di procedimenti ai sensi degli artt. 464 bis e ss. c.p.p. e non è stato, quindi, possibile riscontrare l'effettiva risoluzione delle problematiche emerse in precedenza.

Tuttavia, nel corso della riunione tenuta in data odierna è stato riferito che i giudici del dibattimento hanno utilizzato l'applicativo aggiornato in processi con m.a.p. senza incontrare difficoltà di funzionamento.

Tra le varie problematiche che, pur non impedendo l'utilizzo dell'applicativo, rendono talvolta il lavoro dei magistrati e del personale di cancelleria disagiata, sono state evidenziate le seguenti:

- il sistema consente, in alcuni casi, di procedere alla redazione di un atto seguendo "strade" diverse che, tuttavia, non consentono all'utente di utilizzare tutte le funzionalità dell'applicativo. Ad esempio, nella redazione di un decreto di archiviazione, il magistrato assegnatario può effettuare la ricerca del fascicolo, utilizzando i filtri di ricerca, dalla pagina principale o dalla card "atti pendenti", ma qualora ricerchi il fascicolo dalla pagina principale l'applicativo, pur consentendo la redazione dell'atto, non permette l'utilizzo della procedura guidata di redazione;
- la cancelleria GIP-GUP ha riscontrato alcune problematiche nell'utilizzo del Portale Deposito Atti Penale (PDP) legate all'accettazione automatica di alcuni atti, ai pareri del Pubblico Ministero (ad es. sulle istanze di applicazione della pena su richiesta delle parti) che non sempre risultano visibili se non come "comunicato" e all'impossibilità per gli utenti esterni di depositare atti presso l'ufficio GIP-GUP con riferimento a procedimenti per cui non risulta ancora attribuito un numero di RG (ad es. durante la fase delle indagini preliminari, a seguito di una richiesta di archiviazione non ancora trasmessa alla Cancelleria perché in attesa del perfezionamento della notifica alla persona offesa e del decorso del termine per l'eventuale opposizione);
- permangono le "problematiche generali" (non bloccanti) già evidenziate nella precedente relazione del 30.1.2025.

Nel corso della riunione tenuta in data di ieri con il Presidente della Sezione Penale dr. Saso, il Mag.Rif. dr. Testi, che è anche giudice della Sezione GIP-GUP (il cui

Presidente dr. N. Lariccia è stato impedito a parteciparvi), ed i Direttori delle cancellerie interessate si è convenuto sul fatto che i malfunzionamenti dell'applicativo che hanno sin qui giustificato l'emissione dei provvedimenti di sospensione e di proroga ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p. siano stati sostanzialmente superati.

Si è, tuttavia, preso atto che non infrequenti sono i blocchi operativi del sistema quando -con le udienze penali ancora in corso in ora pomeridiana- la Direzione Generale per i Servizi Applicativi procede a interventi evolutivi.

L'ultimo di questi, ad esempio, preannunciato con nota m\_dg.DDSC.27/3/2025.0003388.U, che ha riguardato (anche) l'implementazione di APP, è stato “...*pianificato per venerdì 28/3/2025, con fermo dei sistemi a partire dalle ore 16,00 e sino a successivo ripristino...*”.

E' evidente che, in questi (e simili) casi, il fermo programmato dell'applicativo -e le criticità operative che sovente accompagnano gli aggiornamenti nei giorni successivi- impedisce l'utilizzo del sistema da parte degli operatori che, per portare a termine l'attività di udienza o di ufficio, debbono inevitabilmente ricorrere alla redazione e al deposito degli atti in formato analogico.

E tuttavia, l'assenza di una formale certificazione di malfunzionamento ex art. 175 bis, co. 1°, c.p.p. (e/o dell'attestazione del capo dell'ufficio prevista dal quarto comma della medesima disposizione, che non sempre può tempestivamente intervenire) impedisce che conseguano gli effetti di cui al terzo comma e, di conseguenza, che sia consentito al magistrato e all'ausiliario di redigere gli atti e ricevere i documenti in formato analogico e di depositarli con modalità non telematiche.

Le medesime situazioni di impossibilità ad operare ricorrono anche in casi (pure verificatisi in questi uffici) di guasti ai server o alle dotazioni informatiche o di interruzione di erogazione dell'energia elettrica ovvero di disconnessione di rete anche di durata non particolarmente prolungata, ma comunque idonea a paralizzare l'ordinario e celere svolgimento dell'attività giudiziaria.

E va sul punto ricordato che il malfunzionamento del sistema applicativo ricorre non solo in caso di blocco generalizzato, ma anche quando ne sia inibito un uso efficace (cfr. Cass., Sez. II, n. [43678](#) del 5/11/2024 Rv. 287106, in motivazione).

In tutte questi casi, laddove manchi la certificazione del Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati e non vi sia la possibilità, di volta in volta, di un intervento immediato del capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 175 bis, co. 4°, c.p.p., reputa lo scrivente che i magistrati e gli ausiliari debbano essere posti ab initio nelle condizioni di ricorrere alle modalità analogiche e di portare a termine l'attività giudiziaria nel rispetto delle previsioni di legge.

Nelle su descritte situazioni, dunque, in questo ufficio giudiziario il malfunzionamento del sistema applicativo deve sin d'ora ritenere accertato e attestato dallo scrivente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 bis, co. 4°, c.p.p.

Il giudice ne darà atto a verbale, completerà la redazione degli atti in formato analogico e il deposito con modalità non telematiche, salva la successiva digitalizzazione e acquisizione al fascicolo digitale, e ne darà comunicazione al Presidente del Tribunale.

### **P.T.M.**

dato atto che i malfunzionamenti che avevano determinato l'adozione di provvedimenti di proroga del regime del c.d. doppio binario risultano superati, dichiara che a decorrere dalla data odierna cessa per i magistrati e il personale amministrativo delle Sezioni GIP-GUP e Dibattimento l'autorizzazione già concessa e poi prorogata a redigere atti e documenti anche in forma di documento analogico e a depositarli anche con modalità non telematiche.

Autorizza sin d'ora i predetti magistrati e personale amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 bis, co. 4°, c.p.p. a redigere atti e ricevere documenti in forma di documento analogico e a depositare gli stessi con modalità non telematiche nei seguenti casi di malfunzionamento e sempre che non sia possibile un provvedimento immediato e diretto di questo presidente:

- 1) blocco del sistema applicativo di durata non inferiore a trenta minuti consecutivi;
- 2) black out elettrico o disconnessione di rete o guasto ai server o alle dotazioni informatiche di durata non inferiore a trenta minuti consecutivi;
- 3) rallentamento dell'operatività del sistema -per interruzioni discontinue e ripetute della rete elettrica o informatica o per lentezza o intermittenza del funzionamento- che ne impedisca un utilizzo efficace e compatibile con la speditezza dell'ordinaria attività giudiziaria.

Il giudice darà atto della ricorrenza di un malfunzionamento del sistema riconducibile a una o più di queste ipotesi, precisandone l'orario di inizio da lui constatato e ove possibile di cessazione, e ne informerà il presidente del Tribunale per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ufficio.

Degli atti formati e dei documenti depositati in forma di documento analogico l'ausiliario provvederà a effettuare senza ritardo la conversione in copia informatica e l'inserimento nel fascicolo informatico ex art. 111 ter, co. 3°, c.p.p.

Si comunichi al Presidente della Corte di appello di Lecce, al Procuratore della Repubblica in sede, ai Magistrati, professionali e onorari, e ai Direttori del settore penale di questo Tribunale, al Presidente del C.O.A. di Brindisi, al R.I.D. e al Mag.Rif. del settore penale, al Presidente della Camera Penale di Brindisi, nonché al Ministero

della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale.

Brindisi, 1° aprile 2025

Il Presidente

Dr. Vincenzo P. Scardia